



COMUNE DI CELICO
PROVINCIA DI COSENZA



**“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E
L’ATTIVITA’ DEL
“GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE”**

Approvato con delibera consiliare n. 15 del 31/3/2006

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito presso il Comune di Celico "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile" (successivamente indicato anche come G.C.V.P.C.:" oppure "Gruppo"), cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il sessantacinquesimo, con abituale dimora nel Comune di Celico anche se non residenti nello stesso.
2. Il G.C.V.P.C. ha sede presso il Municipio di Celico.
3. Il G.C.V.P.C. è costituito da persone che prestano la loro opera spontanea senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile.
4. Il G.C.V.P.C. è una struttura del Comune di Celico, posta alle direttive dipendenze del Sindaco, nella sua qualità di autorità civile.
5. La durata del G.C.V.P.C. è illimitata nel senso che lo stesso continuerà ad esistere fino a quando il Consiglio Comunale di Celico delibererà l'eventuale scioglimento.
6. Il G.C.V.P.C. ha il seguente contrassegno *Emblema costituito da tre moduli uniti , con angoli di rotazione di 120 gradi che formano un triangolo con le punte arrotondate; i moduli sono rispettivamente di colore verde, bianco e rosso con contorno di colore azzurro, all'interno dei moduli è posto lo stemma del Comune di Celico, nella parte inferiore dei moduli compaiono le scritte "Gruppo comunale e volontariato di colore giallo, e sono inseriti in un ipotetico cerchio costituito dalla scritta "Protezione civile Comune di Celico (CS) " di colore giallo (Allegato A al presente Regolamento).*

ART.2

Scopi e finalità

1. Il G.C.V.P.C., ispirandosi ai principi della solidarietà umana e nell'interno di agire in favore di tutta la collettività, si prefigge lo scopo di svolgere attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, con operatività in occasione di calamità naturali, emergenze, catastrofi, incendi, incidenti o altre situazioni di rischio che possano essere causa di pericolo per persone, animali e cose, o per l'ambiente, nonché di educazione e formazione in materia di protezione civile.

ART.3

Aderenti al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile

1. L'ammissione al G.C.V.P.C. è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco che accerta l'esistenza dei requisiti di moralità ovvero l'assenza di elementi di incompatibilità con i fini e l'attività del Gruppo medesimo. La domanda può essere prodotta senza vincolo di tempo, utilizzando apposito modulo reso disponibile presso gli Uffici del Comune (allegato B al presente Regolamento).
2. L'amministrazione comunale ha facoltà di sottoporre gli aspiranti volontari a visita medica di idoneità.
3. L'eventuale non ammissione al Gruppo deve essere debitamente motivata, ed il richiedente può produrre ricorso avverso l'esclusione.
4. Ogni volontario può eventualmente dimettersi dal Gruppo in qualsiasi momento.
5. Il numero dei componenti il G.C.V.P.C. è illimitato, accertata la disponibilità finanziaria dell'Ente per la stipula delle polizze assicurative (di cui al successivo comma 9) e per l'equipaggiamento dei volontari.
6. Gli aderenti al G.P.V.P.C. sono individuati con apposito elenco depositato presso il Comune, come specificato al successivo articolo 6 del presente Regolamento.
7. L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al G.C.V.P.C.
8. L'Ente rilascia ai volontari ammessi un tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale specializzazione (allegato C al presente Regolamento). Ovviamente il tesserino di riconoscimento deve essere riconsegnato all'Amministrazione Comunale qualora il volontario sia fuoriuscito dal Gruppo.
9. Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
10. Gli appartenenti al G.C.V.P.C. sono tenuti a partecipare alle attività dello stesso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione; devono, inoltre, partecipare alle riunioni ordinarie e straordinarie predisposte periodicamente.

11. Gli appartenenti al G.C.V.P.C., nelle vesti di volontari di protezione civile, non possono: **A)** svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate; **B)** sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi di emergenza; **C)** svolgere attività e compiti propri di altri Enti, Istituzioni, Associazioni che concorrono alle attività di protezione civile. **D)** intrattenere rapporto di lavoro subordinato o autonomo, od ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il G.C.V.P.C.
12. Con atto del Sindaco può essere disposta l'esclusione dal G.C.V.P.C. di quei volontari che: **A)** siano venuti meno agli impegni sottoscritti alla appartenenza al Gruppo; **B)** siano risultati ingiustificatamente assenti per periodi di tempo ritenuti rilevanti; **C)** siano incorsi in situazioni di incompatibilità ai sensi del precedente comma 11, o ai sensi di eventuali altre norme in materia.
13. Contro il provvedimento di esclusione, l'interessato può inoltrare ricorso al Sindaco.

ART.4 **Attività**

1. Le attività di protezione civile sono svolte dal G.C.V.P.C. tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione.
2. Ai volontari appartenenti al G.C.V.P.C., purchè il Gruppo sia regolarmente iscritto nell'apposito Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile, i benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n.194 del 8/2/2001 (Allegato D del presente Regolamento), oltre che gli eventuali benefici riconosciuti da altre norme di legge.
3. Il G.C.V.P.C. in emergenza opera alle dipendenze degli organi predisposti alla direzione ed al coordinamento delle operazioni di soccorso, secondo le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato dal Sindaco, ed in collaborazione con tutte le forze in campo.
4. Il G.C.V.P.C. opera prevalentemente sul territorio comunale e secondo le indicazioni del C.O.M.(Centro Operativo Misto) n.8 di Spezzano della Sila. Può, su richiesta degli organi preposti e previa autorizzazione del Sindaco, operare al di fuori del territorio comunale, purchè sia garantita la copertura assicurativa dei volontari. Il G.C.V.P.C. può altresì partecipare a missioni regionali, extraregionali, di carattere internazionale.
5. L'attività del G.C.V.P.C. si divide sostanzialmente in :operativa, tecnico-logistica, di previsione, prevenzione e formazione.

6. Il G.C.V.P.C. in relazione alle peculiarità e ai maggiori rischi a cui è esposto il territorio comunale, può organizzare squadre di volontari specializzati per attività specifiche.

ART.5

Risorse economiche

1. Il Comune istituisce un apposito capitolo di Bilancio per l'attività del G.C.V.P.C.-
2. Il G.C.V.P.C. trae le risorse economiche necessarie per l'attività da contributi dello Stato, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, della Comunità Montana Silana, del Comune e di altri Enti, Istituzioni pubbliche, Associazioni, da donazioni e lascite testamentari, da contributi privati.

ART.6

Albo del Volontario di Protezione Civile

1. Con il Regolamento Regionale n.5 del 29 aprile 2003 è stato istituito l'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile articolato su base regionale, provinciale e comunale. Il G.C.V.P.C. ed i propri aderenti, insieme ad altre eventuali Associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale, fanno richiesta per essere registrati nell'apposito Albo Comunale, trasmesso poi all'Albo Provinciale, a quello Regionale, e successivamente, al Registro Nazionale del Volontariato presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART.7

Prerogative del Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.225 del 24 febbraio 1992, è autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare ad un Consigliere o ad un Responsabile, anche esterno, l'espletamento concreto degli atti in materia di protezione civile, tramite quelli che per legge spettano esclusivamente allo stesso Sindaco.
3. Il Sindaco, l'Assessore o il Responsabile con delega alla Protezione Civile, sono i responsabili unici del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, e possono nominare fra i componenti dello stesso uno o più Coordinatori con compiti di indirizzo e raccordo dell'attività del Gruppo in relazione alle esigenze che si manifestano prioritarie.
4. Il Sindaco, in collaborazione con i Coordinatori del G.C.V.P.C., predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni: **A**)assicurare la partecipazione del G.C.V.P.C. alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza); **B**) garantire turni di

reperibilità dell'Amministrazione e dei volontari del Gruppo predisponendo e pianificando le procedure di attivazione: **C)** curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, anche in collaborazione con le strutture preposte all'attività di protezione civile, e a formare eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;**D)**Predisporre periodiche esercitazioni anche in collaborazione con altri Comuni e Istituzioni; **E)**garantire il supporto teorico-tecnico, operativo e logistico delle strutture comunali al G.C.V.P.C., in particolare dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale; **F)**gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, attrezzature, repertori, equipaggiamenti, utili ai fini della protezione civile; **G)** provvedere alla predisposizione e al periodico aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile; **H)** ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile.

ART.8

Addestramento

1. I volontari partecipano ai corsi di addestramento, specializzazione e aggiornamento organizzati dal Servizio della Protezione Civile a livello provinciale, regionale e nazionale, secondo le disposizioni in materia, dalla Prefettura di Cosenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato ecc.
2. Il Comune può altresì organizzare autonomamente ulteriori corsi anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni di volontariato.

ART.9

Specializzazioni

1. All'interno del Gruppo possono essere formate unità operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

ART.10

Prerogative studenti

1. Agli studenti Universitari e/o Scuole Medie Superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione e/o attestato da presentare al Capo Istituto.

ART.11
Equipaggiamenti, mezzi e attrezzature

1. Per le attività del G.C.V.P.C. i volontari usufruiscono della dotazione di equipaggiamenti, mezzi e attrezzature messi a disposizione dal Comune di Celico, dalla Comunità Montana Silana, dalla Provincia di Cosenza, dalla Regione Calabria, dalle strutture del Servizio della Protezione Civile ecc.
2. I volontari hanno l'obbligo di tenere con cura le attrezzature loro assegnate durante le attività, che dovranno essere riconsegnate al termine delle stesse.

ART.12
Norme finali

1. Il Sindaco, il Consigliere o il Delegato alla Protezione Civile sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.
2. L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento da parte dei volontari determinano l'appartenenza dei medesimi al G.C.V.P.C.
3. La violazione o l'inosservanza delle condizioni previste nel presente Regolamento possono comportare l'eventuale esclusione dei volontari dal G.C.V.P.C.
4. Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché al Codice Civile.

Allegati:

A.Contrassegno del G.C.V.P.C.;

B.Modulo per la domanda di iscrizione al G.C.V.P.C.

C.Tesserino di riconoscimento dei volontari del G.C.V.P.C.

D.Articoli 9 e 10 del D.P.R. n.194 del 8/2/2001

N.B.Gli allegati costituiscono parte integrante del Regolamento

Allegato A

Al Regolamento per la costituzione e l'attività del "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Celico n.15 del 31/3/2006.

ALLEGATO B

Al Regolamento per la costituzione e l'attività del "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile" approvato con deliberazione del Comunale di Celico n. 15 del 31/3/2006

Al Sig. Sindaco del Comune di CELICO

SEDE

Oggetto: **Domanda di iscrizione al "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile"**

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ nome _____

Sesso M F nato/a a _____ () il _____

Codice fiscale _____

residente domiciliante in Celico all'indirizzo _____

professione _____ presso _____

titolo di studio _____

eventuale/i specializzazione /i _____

tel.abitazione _____ tel.cellulare _____ altro _____

eventuale/i esperienza/e nel settore della protezione civile: sì no

se si indicare quale/i _____

patente di guida di categoria _____

eventuale/i patente/i speciale/i _____

altro (che si ritiene utile) _____

disponibilità: 24 ore mattino pomeriggio sera notte

altro _____ -

chiede di essere ammesso/a al "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile",

A tale scopo dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità personale, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace:

- A) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
- B) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni richieste per l'attività di protezione civile
- C) di essere di buona condotta morale e civile
- D) di accettare ed osservare, in caso di reclutamento, tutto quanto previsto dal Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ di cui ha preso integralmente visione.

Celico li

Firma

Allegato D

Al Regolamento per la costituzione e l'attività del "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Celico n.15 del 31/3/2006.